



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Via Matarazzo snc - 75100 MATERA

Pec: mtmm107003@pec.istruzione.it e-mail: mtmm107003@istruzione.it
Tel.: 0835.264489 – C.F.93057380771 - Cod. Ministeriale: MTMM107003
www.cpiamatera.edu.it

PREMESSA

Il regolamento del CPIA di Matera segue la normativa vigente in materia di istruzione in età adulta (DPR 263/2012) recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri d'Istruzione per gli Adulti e di autonomia scolastica nonché quelle parti dello *Statuto degli studenti e delle studentesse* (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 che riguardano il Patto Educativo di Corresponsabilità) che hanno rilevanza nel CPIA (soprattutto per gli utenti minori).

Il regolamento tiene conto che l'offerta formativa si rivolge principalmente ad un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per obbligo ma semplicemente per cogliere un'opportunità, infatti la maggioranza dei percorsi è frequentata da adulti italiani e stranieri che, in quanto tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori o comunità educative, risulta minoritaria. In questa prospettiva l'adesione allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse sembra dovuta solo per la presenza dei minori.

La corresponsabilizzazione prevede l'assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti e dei genitori/comunità/ tutori per i minori tramite il patto formativo individuale attivato tra il Centro e i corsisti.

Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l'iscrizione sino alla loro immissione nei corsi e alla frequenza delle diverse attività. Esse hanno carattere generale, sono dunque valide per tutti e intendono coinvolgere l'individuo e il gruppo nella vita del Centro con l'assunzione diretta di responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione, nonché nei confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi.

Le sanzioni sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della sicurezza di chi frequenta i corsi con impegno e assiduità, oltre che a garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di una comunità. Resta inteso che la finalità delle sanzioni è essenzialmente educativa e formativa e gli eventuali provvedimenti disciplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di rispetto della privacy e della difesa. L'esercizio di tali diritti tuttavia non dovrà comunque in nessun caso inficiare il godimento dei diritti individuali e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti.

Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale del corsista.

Solo in un clima di serena collaborazione, nel rispetto dei reciproci doveri, si creano le premesse di rapporti autentici, si favorisce la partecipazione, si fa della scuola un ambiente educativo.

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 - LA COMUNITA' SCOLASTICA

La comunità scolastica è composta dagli adulti e dagli studenti iscritti al CPIA di Matera, dai docenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dal Dirigente Scolastico, dai genitori degli alunni minorenni, da tutti coloro che hanno un interesse nei confronti del CPIA.

ART. 2 – IDENTITA' CULTURALE E RELIGIOSA

Il Centro deve garantire parità di trattamento a tutti gli iscritti, escludendo qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, opinioni politiche, etnia, lingua.

ART. 3 – LIBERTA' DI ESPRESSIONE

Ogni componente della comunità scolastica ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di esigere rispetto per la propria dignità da parte di tutti gli altri componenti, in un clima di confronto e rispetto reciproco.

ART. 4 - RISPETTO PER TUTTI

Ogni componente della comunità scolastica ha il dovere di rispettare le convinzioni, i valori e la dignità di tutti coloro che vivono nella scuola.

ART. 5 – BENI INCUSTODITI

Il Centro non risponde dei beni, preziosi o oggetti personali lasciati incustoditi e non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi. Ognuno deve ritenersi responsabile dei propri beni, pertanto sarà cura di ognuno cercare di evitare, per quanto possibile, il verificarsi di fatti incresciosi anche mediante la vigilanza di tutti.

ART. 6 – SICUREZZA

Gli iscritti e il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. Essi devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto sede del punto di erogazione del servizio e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per tutte le attività didattiche inserite nel PTOF.

ART. 8 – USO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Al personale docente e all'utenza è fatto divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni. La stessa norma si applica ad altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4, ecc.) il cui uso non sia stato espressamente autorizzato per lo svolgimento di un'attività didattica.

I docenti, in particolare i docenti di tecnologia, che utilizzino per fini didattici dispositivi elettronici, vigileranno affinché nessuno studente faccia uso non consentito della rete Internet per finalità diverse da quelle previste e autorizzate.

L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.); in tale eventualità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa.

L'utente avrà cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno.

E' assolutamente vietato effettuare e/o pubblicare fotografie e/o riprese filmate di persone e cose entro i locali del Centro senza il consenso delle persone; le foto e/o riprese sono consentite solo per documentare attività didattiche previo consenso delle persone coinvolte. La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale.

ART. 9 – DIVIETO DI FUMO

Per la tutela della salute è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle sedi del Centro secondo quanto previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - "Misure urgenti in materia d'istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n. 214 del 12.09.2013) entrato in vigore il 12.09.2013, che stabilisce testualmente:

- *all'art.4 comma 1: Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
- *all'art.4 comma 2: E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.*

CAPO II - NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

ART. 10 - ORARIO DI LAVORO

I docenti hanno un proprio orario di lavoro. Ogni docente deve rispettare l'orario delle lezioni ed è tenuto a trovarsi in classe 5

minuti prima dell'inizio dell'attività didattica “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni” ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007. Compete al docente della prima ora controllare le assenze, vistare le giustificazioni ed eventuali ritardi. In caso di sciopero, i docenti non scioperanti sono tenuti ad assicurare come “prestazione essenziale” nel proprio orario di servizio, la vigilanza degli alunni minori di altre classi, onde assicurare il diritto all'incolumità fisica dei minori.

ART. 11 - VIGILANZA

I docenti sono tenuti alla vigilanza dei corsisti durante lo svolgimento delle attività didattiche, durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi e nel corso dell'intervallo.

Nessun docente può lasciare la classe sprovvista di opportuna vigilanza.

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione.

La responsabilità personale dell'insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non esonera il restante personale docente e ausiliario dall'obbligo d'intervento, qualora si ravvisino situazioni di pericolo per persone o cose.

CAPO III - NORME RIGUARDANTI I COLLABORATORI SCOLASTICI

ART.12 - VIGILANZA

I collaboratori scolastici presidiano gli spazi loro assegnati. In caso di allontanamento urgente dei docenti dall'aula, vigilano la classe.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori scolastici dovranno posizionarsi in modo da avere un controllo visivo dell'entrata, effettuare la sorveglianza nei corridoi e indirizzare gli utenti verso gli uffici o aule d'interesse.

Durante la ricreazione coadiuvano i docenti nella sorveglianza.

CAPO IV - VISITATORI

ART.13 - OBBLIGHI

Chiunque entri nei Centri, anche in caso di urgenza, deve rivolgersi ad un collaboratore, che lo accompagnerà o lo indirizzerà negli uffici o aule competenti. Non è assolutamente consentito entrare nelle classi o negli uffici senza un esplicito permesso o senza essere stati annunciati.

Gli eventuali esperti esterni che entrano nelle classi collaborano con gli insegnanti ma non si sostituiscono ad essi. La responsabilità didattica e disciplinare resta comunque e sempre dell'insegnante o degli insegnanti di classe.

CAPO IV – CORSISTI: FREQUENZA

– ASSENZE ART. 14 - MONTE ORE OBBLIGATORIO

a) Corsi finalizzati all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione:

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza dei tre quarti dell'orario personalizzato.

b) Corsi di alfabetizzazione:

La validità è data dalla frequenza del 70% del monte ore del corso. Ciò consente di accedere al test finale il cui superamento permetterà di ottenere la certificazione delle competenze. Nel caso di superamento dell'esame di livello A2 si otterrà il permesso di soggiorno di lunga durata.

Al di sotto della soglia obbligatoria di frequenza viene rilasciato un attestato di frequenza.

Gli iscritti di tutti i corsi sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e a comunicare eventuali assenze prolungate o la necessità di dover lasciare il corso. In quest'ultimo caso la segreteria provvederà alla loro cancellazione d'ufficio.

ART.15 - DEROGHE ALLA VALIDITA' DEL PERIODO DIDATTICO

Nei corsi per il conseguimento del titolo di Scuola Secondaria di I grado (Percorso di I livello I Periodo Didattico) eventuali deroghe motivate al monte ore minimo previsto possono essere concesse solo in seguito a motivata e documentata richiesta al Dirigente Scolastico.

I crediti formativi accertati al momento dell'accoglienza potranno dar luogo a deroghe nella frequenza.

ART.16 - DEPENNAMENTO

L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi i due mesi senza alcuna comunicazione da parte dell'interessato comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da comunicazione all'interessato. Qualora questi non risulti più rintracciabile e non abbia comunicato variazione d'indirizzo si provvederà al suo depennamento dagli elenchi.

ART. 17 - DISPOSIZIONI COMUNI

- a)** I corsisti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione. Imbrattare, incidere o scrivere su suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave.
- b)** E' da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei docenti. L'autorizzazione ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione è data dal docente a non più di un corsista per volta, e solo per inderogabili esigenze; prolungare senza motivo la permanenza fuori dall'aula costituisce mancanza grave.
- c)** I corsisti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono difficile lo svolgimento dell'attività scolastica in genere, come, ad esempio, disturbare la lezione chiacchierando, mangiando o alzandosi dal banco senza autorizzazione.
- d)** L'ingresso dei corsisti in classe avviene al suono della campanella, secondo l'orario previsto in ciascuna sede. In assenza del personale docente è vietato l'accesso alle aule. L'uscita degli alunni deve coincidere con la fine delle lezioni. L'intervallo ha luogo tra la seconda e la terza ora di lezione e ha la durata di dieci minuti.
- e)** L'ingresso dei corsisti a scuola e la loro permanenza oltre il termine delle lezioni è permesso solo per i 5 minuti precedenti o successivi.
- f)** I corsisti sono tenuti alla puntualità, a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- g)** Gli studenti lavoratori, in caso di reale necessità e producendo idonea richiesta scritta, saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico all'ingresso posticipato o all'uscita anticipata.

ART. 18 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I MINORI

a) Le assenze, quale ne sia il motivo, devono essere giustificate su apposito libretto individuale, da coloro che esercitano la potestà genitoriale. La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento del ritiro del libretto. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate all'inizio delle attività didattiche.
Per i minori frequentanti i corsi di alfabetizzazione, i quali non sono muniti di libretto scolastico, in caso di assenza non preavvisata, sarà cura dei docenti contattare la famiglia o chi ne fa le veci.

- b)** Al rientro dopo assenze superiori ai cinque giorni consecutivi gli alunni devono presentare certificato medico.
- c)** Di norma non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l'inizio della seconda ora di lezione, eccezion fatta per i ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche, adeguatamente giustificati.
- d)** In casi eccezionali i genitori degli alunni minorenni possono chiedere l'uscita anticipata dalla scuola. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico per la relativa autorizzazione.
- e)** Gli alunni minorenni possono ottenere l'autorizzazione ad uscire anticipatamente dalla scuola solo se prelevati dai genitori, tranne il caso che il genitore stesso abbia provveduto anticipatamente a presentarsi dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di sede per firmare una apposita dichiarazione di responsabilità relativamente al giorno e ora per cui richiede l'uscita.
- f)** In caso di situazioni eccezionali (ad esempio malore), potrà essere consentita l'uscita se accompagnati dal genitore o da un

adulto munito di delega del genitore (con firma confrontabile con quella depositata sul libretto, nel caso di minori frequentanti i corsi di primo livello) e di idoneo documento di riconoscimento.

ART.19 - DOCUMENTI DI CORRESPONSABILITA'

Per ogni iscritto, al termine della fase di accoglienza, è prevista la stesura del Patto Formativo Individuale nel quale vengono delineati gli obiettivi disciplinari specifici che lo studente deve raggiungere, gli eventuali crediti formativi riconosciuti e il tipo di frequenza, in relazione alle diverse situazioni ed esigenze personali. Il Patto formativo viene sottoscritto dai corsisti e dal Dirigente. Nel caso di studenti minorenni il Patto viene sottoscritto da uno dei genitori o da chi ne abbia le veci.

Il Patto può essere rivisto e aggiornato in corso d'anno.

Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al conseguimento del titolo finale di Scuola Secondaria di Primo Grado.

CAPO V – AMBIENTI, BENI E ARREDI

ART. 20 – RISPETTO DEGLI AMBIENTI, DEI BENI E

DEGLI ARREDI

Tutti gli iscritti sono tenuti al rispetto degli ambienti ove si svolgono i corsi e delle varie dotazioni strumentali. Si impegnano a risarcire i danni, anche involontari, causati ad arredi e attrezzature.

Gli iscritti sono tenuti al rispetto dell'ambiente scolastico (mobili e immobili compresi) e di tutte le persone che, a vario titolo, lo frequentano (docenti, collaboratori scolastici, utenti). I corsisti sono tenuti a mantenere pulite le aule, collaborando con il personale per il mantenimento dell'igiene, non mangiando o bevendo in classe.

Tutti i frequentanti sono inoltre tenuti a rispettare gli spazi comuni, interni ed esterni alla scuola.

CAPO VI – NORME DISCIPLINARI

ART. 21 – VIOLAZIONI E SANZIONI

Poiché la frequenza dei corsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti e minori che rientrano nei percorsi di formazione e istruzione, gli atti e/o comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di *privacy*, possono essere motivo di sospensione dai corsi o di esclusione.

I corsisti sono tenuti a mantenere un comportamento conforme al proprio stato di discenti nel rispetto delle regole di convivenza civile. Essi sono tenuti a presentarsi a lezione in modo decoroso, dimostrando di aver cura della propria igiene personale e indossando un abbigliamento consono. Devono curare il proprio linguaggio e il proprio modo di porsi tra di loro e nei confronti di tutto il personale della scuola, mantenendo un atteggiamento collaborativo e dialogico.

Di seguito si riporta un elenco, non esaustivo, di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad irrogare le sanzioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà tempestivamente alla denuncia alle autorità competenti.

Comportamento sanzionabile	Sanzione disciplinare	Organo competente a irrogare la sanzione
- Lieve inadempimento dei doveri scolastici (es. ritardi, mancate giustificazioni, negligenza, mancato rispetto delle regole di convivenza e collaborazione....)	Ammonizione verbale	Docente

- Reiterazione delle infrazioni lievi - Inadempimento grave dei doveri scolastici (es. rifiutarsi di svolgere verifiche o attività in classe, uscire dall'aula senza permesso...)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione (studenti minori)	Docente
- Comportamenti irrispettosi nei confronti dei docenti, del personale scolastico e di altri utenti (es. linguaggio scurrile, offese....)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione (studenti minori) e, in caso di reiterazione, sospensione	Docente; in caso di sospensione Consiglio di classe e Dirigente
- Comportamenti che impediscono il regolare andamento delle lezioni (es. uso del cellulare o altre apparecchiature elettroniche, consumare cibo e bevande in classe....)	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia con firma per presa visione (studenti minori) e, in caso di reiterazione, sospensione	Docente; in caso di sospensione Consiglio di classe e Dirigente
- Assenza ingiustificata	Annotazione sul registro di classe e informazione alla famiglia (studenti minori)	Docente
- Fumo in spazi non autorizzati	Multa	Addetto alla vigilanza sul fumo
- Atti contrari al pubblico decoro	Sospensione	Consiglio di classe e Dirigente
- Danni alle strutture ed al patrimonio della scuola	Sospensione e risarcimento pecuniario.	Consiglio di classe e Dirigente
-Sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica	Sospensione Segnalazione alle autorità competenti di Pubblica Sicurezza	Consiglio di classe e Dirigente
-Diffusioni di immagini carpite senza consenso (particolarmente grave se riferito a minori) con cellulari, fotocamere e videocamere	Sospensione Denuncia alle autorità competenti di PS	Consiglio di classe e Dirigente
-Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e/o alcolici	Sospensione ovvero esclusione Denuncia alle autorità competenti di PS	Consiglio di classe e Dirigente
- Violenza fisica - Atti pericolosi per l'incolumità fisica	Sospensione ovvero esclusione. Denuncia alle autorità competenti di PS	Consiglio di classe e Dirigente

ART. 22 - IMPUGNAZIONI AVVERSO LE SANZIONI

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o dei genitori (per i minori), entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione al Dirigente Scolastico.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 13 del 24.09.2021